



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 30 novembre e 1 dicembre 2021 (*web-meeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (30 novembre 2021)**

**1. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production and use of non-organic, in-conversion and organic seedlings (PLAN/2021/11440)**

La COM ha illustrato l'ultima bozza dell'allegato di questo regolamento (Allegato 1), predisposta dopo un lungo confronto con il servizio giuridico. La COM prevede di terminare il processo di adozione entro gennaio in modo che, dopo la valutazione del Parlamento e del Consiglio UE, si possa pubblicare il regolamento nel più breve tempo possibile.

La principale novità rispetto alla versione precedente, già sottoposta al meccanismo di feedback, introdotta per risolvere la questione della produzione di PRM (Production Reproductive Material) biologico per la frutticoltura, è la possibilità per i vivaisti, controllati e certificati, di produrre e vendere PRM 'utilizzabile in agricoltura biologica' partendo da PRM non biologico autorizzato in deroga. I produttori potranno quindi utilizzare PRM 'utilizzabile in agricoltura biologica' in caso di assenza di PRM biologico e in-conversione secondo un processo decisionale a cascata.

## 2. Pet food state of play

La COM ha fatto il punto della situazione su questa problematica, per la quale ci sono principalmente due questioni in sospeso:

- le regole per l'etichettatura del *pet food*, che rientra nel campo di applicazione della normativa orizzontale dei *feed*, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 non sono adeguate alle caratteristiche di questi prodotti. Le normative nazionali per il pet food biologico attualmente applicate prevedono, infatti, una etichettatura simile a quella del *food*. Per risolvere la questione la COM non ha molti margini di manovra nell'ambito delle deleghe previste dall'atto di base. L'unica soluzione possibile sarebbe quella di far rientrare il pet food nell'Allegato 1 del Reg. di base e prevedere regole specifiche, con un regolamento delegato, solo per l'etichettatura di questi prodotti. Attualmente questa soluzione sembra non in linea con il punto di vista del servizio giuridico, soprattutto per il fatto che nell'Allegato 1 rientrano prodotti che non sono ricompresi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. La questione è stata pertanto portata all'attenzione dei vertici della DGAGRI al fine di trovare una soluzione politica al problema.
- l'aggiornamento degli elenchi delle materie e degli additivi che si possono utilizzare per il *pet food* previsti dal regolamento (UE) 2021/1165: i dossier già inviati saranno analizzati da EGTOP al più presto.

Infine la COM, a seguito delle sollecitazioni pervenute da parte di diversi SM tra cui l'Italia – che ha anche evidenziato che nell'elenco dell'Allegato 1 sono ricompresi i lieviti che già rientrano nel campo di applicazione dell'atto di base – ha chiarito che, al fine di evitare il più possibile un vuoto normativo e quindi gravi ripercussioni negative al settore dei *pet food*, sarà possibile utilizzare l'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/848 e che nell'atto delegato, qualora si sblocchi la questione giuridica, sarà inserita una clausola con applicazione retroattiva.

## 3. Pacchetto trade (BCP/COI)

La COM ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul cosiddetto 'pacchetto trade' (Allegato 2a). Il periodo di scrutinio per i due atti delegati termina il 21 dicembre e la pubblicazione è prevista per il 27 dicembre. L'atto esecutivo dovrà essere pubblicato nello stesso tempo per poter introdurre i corretti riferimenti normativi incrociati.

La COM ha illustrato quindi l'ultima versione (Rev. 11.11.21) della bozza del documento Q&A (Allegato 2b), che è stato presentato anche nel gruppo DGSANTE su OCR (*Official Control Regulation*) del 18 novembre u.s.

La COM procederà ad una consultazione con il servizio giuridico e con la DGTAXUD prima di pubblicarlo.

## COP (30 novembre e 1 dicembre 2021)

### **1. International points**

#### ***Cile, Svizzera e UK***

Come già evidenziato durante l'ultimo COP, nel regolamento esecutivo sul periodo transitorio appena votato, non è stato possibile inserire gli accordi con il Cile, la Svizzera e UK per i quali si prevede la seguente soluzione: sviluppare un sito web, entro il gennaio 2022, dove far confluire tutte le informazioni rilevanti, sugli accordi commerciali, utili per tutti gli enti preposti, compreso un link all'accordo commerciale stesso, alla piattaforma OFIS e a TRACES.

#### ***Corea***

La COM ha ricordato che il 21 dicembre p.v. scade il periodo transitorio per uso del certificato cartaceo (Allegato 3) per i prodotti esportati in Corea, e dopo tale data sarà necessario il certificato elettronico.

#### ***Giappone***

Gli SM possono inviare entro pochi giorni le richieste per integrare l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti per esportare in Giappone.

Per quanto riguarda la questione dei prodotti di origine animale, il Giappone sta lavorando a modificare la propria normativa in particolare per quanto riguarda i controlli e la COM sta lavorando ad una tavola sinottica da far completare al Giappone per poter effettuare un confronto puntuale tra la normativa giapponese e quella europea così da poter arrivare ad una soluzione alla questione dell'esportazione di questi prodotti.

#### ***India***

Con il regolamento esecutivo sul periodo transitorio si sono adottate disposizioni specifiche drastiche per l'India, condivise da tutti gli SM. La COM ha informato i delegati sui prossimi passi che intende portare avanti su tale questione:

- predisporre una lettera per le autorità indiane relativamente alla necessità di garantire una transizione semplice verso altri odc per gli operatori non coinvolti nelle NC rilevate e controllati dagli odc eliminati dall'elenco;
- necessità di rivalutare e ridefinire le condizioni con India per rafforzare e garantire il rispetto dell'equivalenza. Alcuni SM hanno proposto di porre fine a questo accordo di equivalenza invitando la COM a discutere più approfonditamente su questa eventualità;
- aumentare i contatti con APEDA per quanto riguarda la gestione delle NC;
- preparare un questionario per raccogliere le idee degli SM su quali azioni possono essere effettuate per migliorare il sistema ed evitare il ripresentarsi degli stessi problemi;
- chiedere formalmente ad APEDA di migliorare in generale il loro sistema di controllo che è risultato ad oggi molto carente;
- organizzare un audit in India (nel 2022 o 2023) per verificare concretamente su come mettono in atto i controlli;
- chiedere riscontro rispetto agli esiti dei controlli rinforzati su ETO previsti dalle linee guida

## USA

La COM ha informato gli SM sugli esiti dell'incontro che si è tenuto il 17 novembre u.s. sull'equivalenza volto a fornire un aggiornamento reciproco sul quadro normativo. Gli USA stanno creando un sistema che nel lungo termine sarà molto simile al nostro sistema TRACES sui certificati. La COM ha informato gli USA sulla questione ricorrente del rilascio tardivo del COI e ricordato le regole da seguire. Gli USA hanno infine informato che non si prevedono cambiamenti sul fronte della normativa per i vini biologici.

### **2. Information on the follow-up of ETO in relation to CBs under Annex IV to Regulation 1235/2008**

Facendo seguito all'eliminazione dei 5 CBs dall'Allegato 3 del regolamento (CE) 1235/2008 per l'India, si dovrà procedere, per coerenza, ad eliminare almeno i seguenti CBs dall'Allegato 4: CUC, Ecocert, Lacon, Onecert. La COM ha informato che in ogni caso l'analisi è ancora in corso e potrebbero essere prese misure anche verso altri odc. Queste decisioni sono il frutto di un'attenta analisi della situazione sui singoli CB, da cui sono emerse gravissime responsabilità degli stessi CB nelle irregolarità e infrazioni che si sono rilevate.

### **3. Guidelines on additional official controls on products originating from certain third Countries**

La COM ha ribadito la necessità di

- proteggere l'integrità della produzione biologica e la salute pubblica
- mantenere un approccio di tolleranza zero rispetto ad alcuni prodotti
- necessità di concentrare gli sforzi sui prodotti che sono stati identificati come rischiosi
- garantire il massimo dell'armonizzazione possibile tra gli SM

Pertanto la COM propone di modificare i documenti precedentemente presentati (Allegati 4 e 5) durante il COP straordinario del 22 novembre u.s. procedendo nel seguente modo:

- controlli nei Paesi terzi: 100% di controlli fisici su tutti i 21 prodotti (riportati nell'Allegato 4) e controllo rigoroso dell'attuazione e dell'applicazione dei controlli rinforzati da parte della Commissione

- controllo negli Stati Membri:

- per i prodotti che comportano contaminazioni con ETO (*Amaranth seeds, Flax seeds, Ginger, Guar gum, Psyllium husks, Sesame seeds, Soybean cake, Turmeric* dall'India e *Soya beans* dal Togo) saranno previsti controlli fisici sul 100% delle partite importate (questo è fondamentalmente una continuazione dello status quo)
- Per tutti gli altri prodotti:
  - Campionamento minimo del 10% (+ eventuale campionamento aggiuntivo da determinare da parte di ogni Stato membro in base alla valutazione del rischio di quello Stato membro (ad esempio operatori che appaiono ripetutamente nell'OFIS),
  - monitoraggio da parte della Commissione sulle notifiche OFIS,
  - revisione della situazione ogni 4 mesi con gli Stati membri,
  - aumento (o diminuzione) della percentuale minima se necessario, in accordo con gli Stati membri

La COM ha ribadito la natura non vincolante delle Linee Guida/Documento di lavoro AGRI (WDAGRI) che comunque, costituendo una sorta di accordo informale tra la Commissione e gli Stati membri, sarà oggetto di audit in quanto fornisce un'indicazione dell'andamento generale dei controlli sia alla Commissione che al pubblico in generale. La stessa Corte dei conti considera le linee guida uno strumento importante per garantire il sistema, considerando il crescente numero di irregolarità notificate in OFIS, e per garantire un approccio comune ai controlli sui prodotti importati.

#### **4. Commission Notice on a guidance document on how to fill in section 9 of the standard model form in the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/723 (PLAN/2021/12072)**

La COM ha illustrato questo documento (Allegato 6) che contiene le linee guida per la compilazione della sezione 9 del modello standard contenuto nell'Allegato 2 del regolamento (UE) 2019/723 così come modificato dal regolamento (UE) 2021/1935.

#### **5. EGTOP**

Sono stati pubblicati due nuovi report:

- *Factory farming: the use of fertilisers from conventional animal husbandry in organic plant and algae production* (Allegato 7)
- *Criteria for evaluation of products for cleaning and disinfection* (Allegato 8)

La COM ha quindi aggiornato gli SM sul nuovo mandato per EGTOP.

Sono stati selezionati 13 candidati EGTOP che faranno parte del gruppo in plenaria e i 66 candidati per la lista di riserva. La procedura è pressoché ultimata e la prima riunione di EGTOP dovrebbe essere svolta a dicembre. Saranno costituiti diversi sottogruppi: feed (compreso il petfood), cleaning and disinfection, Food processing techniques, PPPs, additives, fertilisers, salt, animal production, etc. Le richieste attualmente pendenti sono le seguenti:

- PPPs: *pyrethroids traps other insect control, ferric pyrophosphate, aqueous extract from germinated seeds of sweet Lupinus albus*
- Fertilizzanti: *CaCO<sub>3</sub>, KCl, bone charcoal, expand household waste with cantine waste etc, frits (vitreous masses formed by fusion of substances such as alkali and alkaline earth)*
- Food: *CaOH, MgCO<sub>3</sub> (E504), K-Na tartrate tetrahydrate (E337), Lecithin*
- Feed: *leonardite, sepiolitic clay, Ca(OH)<sub>2</sub>, algal oil, trace elements, copper (II) chelate of protein hydrolysate, Iron (II) chelate of protein hydrolysate, Manganese chelate of protein hydrolysate, Zinc chelate of protein hydrolysate,*
- Pet food: *DL Methionine, carrageenan, Locust bean gum, orthophosphoric acid/phosphonic acid, taurine, disodium dihydrogen diphosphate, acacia (gum Arabic), pidolate di calcium, Ammonium chloride, pentasodium triphosphate*

#### **6. Microalgae and spirulina: presentation by FR followed by a discussion**

La FR è stata invitata ad illustrare un power point relativo alla produzione di microalghe e spirulina (Allegato 9). La COM ha quindi comunicato agli SM che molte disposizioni che regolamentano la produzione di microalghe sono contenute nell'atto di base e non vi è alcun potere per la COM in termini di delega per modificarli. In ogni caso la COM ha rassicurato gli SM sul proprio impegno ad affrontare la questione della fertilizzazione delle alghe per la quale EGTOP si è già espressa su alcuni prodotti. L'IT ha chiesto chiarimenti relativamente all'impiego della CO<sub>2</sub> come fertilizzante e se sia necessaria la sua inclusione nell'allegato 2 del regolamento (UE) 2021/1165. La COM ha risposto che è necessario esaminare la questione con il nuovo gruppo EGTOP anche alla luce dei report EGTOP passati.

## **7. ELECTRONIC CERTIFICATE OF OPERATORS – TRACES**

La COM ha illustrato il progetto dei *webservice* per il certificato in TRACES (Allegato 10) e i nuovi sviluppi su TRACES (Allegato 11) per la gestione dei certificati degli operatori.

La COM ha quindi informato che una prima versione del pacchetto di *webservice* è già disponibile su *circabc* al link <https://circabc.europa.eu/ui/group/af5deae-af5b-4ae7-9cd2-24df51e9fa72/library/5ffa66e0-e5ee-458b-a780-9dfe216ace3d/details>, anche se gli *end points* attualmente non sono ancora implementati da parte della DGSANTE, in quanto ciò dovrà avvenire in parallelo con gli utenti.

La gestione dei certificati in TRACES sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 per coloro che ritenessero utile utilizzarlo da subito in modo volontario. La COM vorrebbe evitare che nello stesso SM ci siano organismi di controllo che utilizzano TRACES e altri che non lo utilizzano perché questo creerebbe problemi per la gestione del database nazionale ed europeo. Su questo aspetto la COM fornirà chiarimenti a breve. Infine la COM ha informato gli SM che sta cercando di predisporre istruzioni in formato pdf ma si sta valutando anche la possibilità di un video o un webinar relativamente alla gestione dei certificati in TRACES.

## **8. Discussions on the implementation of organic rules (letters, interpretative notes, FAQs...)**

La COM ha informato che è stato predisposto un primo documento con FAQ relative al regolamento (UE) 2018/848 (Allegato 12) e ha illustrato i contenuti delle ultime lettere di interpretazione (Allegato 13).

La COM ha infine informato gli SM che durante il COP di gennaio 2022 sarà illustrato il contenuto della nota RIPAC relativa al periodo di sospensione in caso di trattamenti veterinari.

## **9. Use of artificial light and production of herbs in pots (point requested by BE)**

La COM ha invitato gli SM ad inviare commenti in merito a questo aspetto, con particolare riferimento al periodo di tempo in cui si può utilizzare/si utilizza la luce artificiale per la produzione delle erbe in vaso. Tale tecnica non è proibita ma deve essere conforme all'uso responsabile dell'energia.

## **10. BTSF presentation of the agenda and training dates and places of the new BTSF trainings**

La COM ha illustrato il nuovo programma BTSF per il 2022 e che sarà aperto anche al personale degli organismi di controllo (Allegato 14).

## **11. AOBs**

Diversi SM hanno chiesto di prorogare le deroghe sui controlli per il Covid-19. La COM ha risposto che si procederà sulla base delle decisioni che saranno prese dalla DGSANTE sui controlli ufficiali.

La COM ha indicato il link dove trovare le istruzioni (Allegato 15) per la compilazione del nuovo certificato [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/controls\\_en](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/controls_en) . Entro la fine dell'anno saranno disponibili tutte le traduzioni.

Relativamente al cambiamento delle disposizioni su nitriti e nitrati (E250 e E251) utilizzati nei prodotti carnei riportati nel regolamento (UE) 2021/1165, per i quali è stata indicata una quantità massima e non più una quantità indicativa, la COM ha chiarito che è tale modifica è dovuta al fatto che 'limite indicativo' non fornisce garanzia al consumatore e non è chiara. Il termine 'indicativa' deriva dalla direttiva n° 95/2 che prevedeva una quantità di 150 mg/kg, quindi già nel Reg. CEE 2092/91 era utilizzato il termine 'indicativo' perché si riprendeva il termine utilizzato dalla normativa orizzontale. In realtà già dal luglio 2006, nelle regole orizzontali, non è più utilizzato il termine 'indicativo' sostituito con il termine 'massimo'. In più dal febbraio 2008 EGTOP raccomandava di rivedere i limiti.

Per quanto riguarda la 'questione litotamnio' la COM ha ribadito il fatto che questa sostanza, atteso il suo impiego volto esclusivamente all'arricchimento in calcio, è chiaramente vietato in agricoltura biologica e che non sono previste, a breve, lettere interpretative in tal senso.

L'IT ha chiesto alla COM di fornire indicazioni sulla raccolta delle informazioni statistiche previste attualmente dall'articolo 93 del Regolamento (CE) 889/2008 e che non sono state riprese dal regolamento (UE) 2018/848. La COM ha informato gli SM che ad oggi, nelle more del nuovo regolamento EUROSTAT 'SAIO' (*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio*), l'unico documento di riferimento è l'*ESS Agreement on Organic Production Statistics* approvato dall'*European Statistical System Committee* nella sua 42<sup>a</sup> riunione del 12 febbraio 2020 che è stato sottoscritto da solo 8 SM (tra cui l'Italia) e ha invitato gli SM a collaborare nell'importante attività di raccolta dati effettuata da EUROSTAT.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)